

## CRITERI PER L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EX ART. 113 DLGS 50/2016

### - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base di gara. Tale importo è comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente e del contributo IRAP.

2. In relazione all'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata e applicata progressivamente secondo gli scaglioni seguenti:

Per i lavori:

<b>Importo posto a base di gara</b>	<b>Quota da destinare al fondo</b>
IMPORTO LAVORI da € 40.001 a € a € 1.000.000	IN MISURA DEL 2%
PER LA PARTE ECCEDENTE da € 1.000.000 a € 5.225.000,00	IN MISURA DEL 1,8 %
PER LA PARTE ECCEDENTE € 5.225.000,01	IN MISURA DELLO 1,6 %

Per servizi e forniture:

<b>Importo posto a base di gara</b>	<b>Quota da destinare al fondo</b>
IMPORTO SERVIZI/FORNITURE da € 40.001 a € 500.000,00	IN MISURA DEL 2%
PER LA PARTE ECCEDENTE € 500.000,01 a € 1.000.000,00	IN MISURA DEL 1 %
PER LA PARTE ECCEDENTE € 1.000.000,01	IN MISURA DELLO 0,40%

3. In sede di approvazione del progetto di fattibilità del lavoro o del progetto-programma attuativo o della fornitura si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso, ad individuare tutte le figure necessarie e previste dalla normativa.

Il termine ultimo per individuare il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo è la determina a contrarre. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura. Relativamente ai servizi e

forniture è possibile procedere all'accantonamento della quota di incentivo solo qualora venga individuata la figura del direttore dell'esecuzione, secondo la normativa vigente.

4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

5. Sono esclusi dalla costituzione del fondo di cui al presente articolo (cfr. Corte Conti Puglia n. 5/2017, Toscana 186/2017, Toscana n. 19/2018):

- affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- le acquisizioni affidate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 (affidamenti diretti, tra cui rientrano R.D.O. - richiesta di offerta e gli Ordini di Acquisto - OdA su MePa, etc.);
- le ripetizioni (rinnovi) di cui all'art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e le proroghe;
- gli affidamenti con metodologie senza evidenza pubblica (ordinanze sindacali, somma urgenza, etc., ma anche adesioni al sistema di convenzionamento Consip e soggetti aggregatori);
- le opere, i servizi e le forniture escluse dall'applicazione del codice, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 50/2016;
- le attività relative ad opere, servizi e forniture già oggetto di una diversa incentivazione (ad esempio inserite nel PEG oppure oggetto di progetti speciali ai sensi dell'art. 15 CCNL 1999 e ss.mm.ii.);
- opere escluse ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (cfr c. Conti Veneto 198/2018).
- Per quanto concerne i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria, stante il contrasto giurisprudenziale tra le Corti dei Conti regionali (in particolare, Toscana e Lombardia), vista la decisione della Corte dei Conti Umbria di rimettere la decisione alla Sezione Autonomie, si procederà all'accantonamento delle quote relative, fino alla decisione della sezione autonomie. Solo in caso di accoglimento pacifico della richiesta potranno essere liquidate le somme a tale fine accantonate, sempre che gli affidamenti rispettino le caratteristiche di cui sopra.

### - Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile preposto alla struttura competente, avuto riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, secondo le percentuali definitive come sotto esplicitate, e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. L'incentivo è attribuito applicando quanto disposto all'articolo precedente, secondo la seguente ripartizione:

- per opere e lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo	
	Fase programmazione	Fase esecutiva
Programmazione della spesa per investimenti	2%	
Verifica preventiva dei progetti	7%	
Documentazione e procedura di gara, contratti – Personale della Centrale Unica di Committenza	10%	

Responsabile unico di procedimento e personale di supporto tecnico e/o amministrativo	13%	13%
Direzione dei lavori e collaboratori		40%
Collaudo tecnico-amministrativo – Collaudo statico		15%
<b>Totale</b>		<b>100%</b>

- per i servizi o forniture:

<b>Attività (art. 113, comma 2)</b>	<b>Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo</b>	
	<b>Fase programmazione</b>	<b>Fase esecutiva</b>
Programmazione della spesa per investimenti	2%	
Verifica preventiva dei progetti	8%	
Documentazione e procedura di gara, contratti – Personale della Centrale Unica di Committenza	15%	
Responsabile unico di procedimento e personale di supporto tecnico e/o amministrativo	20%	15%
Direzione dell'esecuzione e collaboratori		35%
Verifica di conformità		5%
<b>Totale</b>		<b>100%</b>

#### **-Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento. La liquidazione è disposta di norma secondo le tempistiche che seguono, salvo che il responsabile decida di provvedere una volta all'anno.

2. Al fine di evitare conflitti di interesse la proposta di liquidazione, corredata della necessaria documentazione, viene predisposta dal responsabile del procedimento e sottoposta al responsabile di area secondo la seguente articolazione:

<b>INCENTIVI DA LIQUIDARE RELATIVI ALL'AREA</b>	<b>SOGGETTO COMPETENTE ALLA LIQUIDAZIONE</b>
Area A	Resp. Area B
Area B	Resp. Area A
Area C	Resp. Area D

Area D	Resp. Area C
Area P.M.	Resp. Area D

Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del responsabile di area, ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

2. Gli incentivi relativi alla fase di programmazione sono liquidati in sede di approvazione di progetto, salvo quelli riferiti alla procedura di gara, che saranno corrisposti in sede di aggiudicazione definitiva.

3. Gli incentivi relativi alla fase esecutiva:

- per lavori ed opere, sono liquidati, per il 90%, secondo stati di avanzamento e per il restante 10% a collaudo effettuato;

- per servizi e forniture sono liquidati, per il 90%, per anno di esecuzione, secondo regolare fatturazione, e il restante 10% in sede di verifica di conformità.

4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano una economia di bilancio.

5. Per i casi in cui in capo allo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 10 % sulla percentuale più bassa:

a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);

b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);

c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);

d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);

e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);

f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

6. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

7. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso, dall'ufficio personale, annualmente al Nucleo di valutazione per quanto di competenza.

### **- Termini temporali e penalità**

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi

comprovati dal Responsabile competente, tra i quali le sospensioni di cui all'articolo 107 D.Lgs 50/2016, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con una riduzione massima del 50%. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi per come imputabili ai dipendenti beneficiari dell'incentivo, comporterà una riduzione dell'incentivo pari all'incremento del costo; tale importo costituisce economia di spesa.

#### **- Disciplina relativa alle varianti in corso d'opera**

1. Le varianti, purché conformi all'art. 106 comma 1 del Codice sono a loro volta incentivate secondo la percentuale prevista dal presente atto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta.

L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle ordinarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato con provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2).

#### **- Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento si applica, alle funzioni tecniche disciplinate dall'art. 113 del dlgs 50/2016, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e cioè dal 19/04/2016, le cui somme siano state prudenzialmente accantonate dall'ente, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione.